



CREDEM
PRIVATE EQUITY SGR

Politica di Impegno di Credem Private Equity SGR S.p.A.

Ed. maggio 2021

Credem Private Equity SGR SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale Sociale euro 2.400.000 i.v. - Iscritta all'Albo dei gestori di GEFIA al N. 55 e all'Albo dei gestori Eltif al N.11 - Reg. Imprese, C.F.
02008670354 - Partita Iva del "Gruppo Iva Credem" 02823390352 Canale di recapito SDI, per la ricezione delle fatture elettroniche passive
"Codice destinatario" MZO2A0U.

Sede sociale e direzione Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 582203 - Fax: +39 0522 582742.
credemprivateequity@pec.gruppocredem.it

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito
www.credempriveq.it.



Sommario

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	Scopo e fonti normative	3
1.2.	Quadro normativo di riferimento	4
1.3.	Ambito di applicazione della Politica.....	5
2.	POLITICA DI IMPEGNO E IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DI STEWARDSHIP	7
2.1.	Approvazione, revisione e pubblicazione della Politica	7
2.2.	Monitoraggio degli emittenti partecipati	7
2.3.	Definizione dei tempi e delle modalità di intervento	8
2.4.	Collaborazione con altri investitori.....	9
2.5.	Esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi	9
2.6.	Registrazione e comunicazione dei diritti esercitati	10



1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo e fonti normative

Il presente documento descrive la politica di impegno (la "**Politica**") adottata da Credem Private Equity SGR S.p.A. (la "**SGR**" o la "**Società**") ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") e dell'art. 143-*sexies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"). La presente politica tiene altresì conto dei principi italiani ed europei di *stewardship*.

La Società è un operatore specializzato nella gestione di fondi operanti nel settore del *venture capital* e del *private equity* ed è autorizzata alla gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) mobiliari e di ELTIF (*European Long Term Investment Funds*). Per ampliare l'offerta in favore della propria clientela, la Società ha lanciato prodotti con politica di investimento mista di *private/public equity*, che contemplano la possibilità di investire su base sistematica una porzione del patrimonio in emittenti quotati.

La presente Politica descrive le modalità con cui la Società integra nella strategia di investimento degli OICR gestiti ("**Fondi**") l'impegno in qualità di azionista nelle società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o europeo. In particolare, la Politica descrive le modalità attraverso cui la Società monitora gli emittenti partecipati, la strategia di intervento e l'approccio all'*engagement* collettivo, esercita i diritti di voto e tiene traccia dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti, favorendo comportamenti coerenti con i principi di sana e prudente gestione.

La Politica è redatta in coerenza con le linee guida adottate da Assogestioni¹ al fine di fornire una *best practice* di alto livello in grado di stimolare il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell'ambito dei servizi di gestione collettiva e di gestione di portafogli, nonché con il codice di *stewardship* adottato dall'EFAMA (*European Fund and Asset Management Association*)², cui i richiamati principi emanati da Assogestioni si ispirano (di seguito, complessivamente, i "**Principi di Stewardship**").

Mediante l'adozione della presente Politica la SGR intende contribuire a sviluppare una cultura di buona *corporate governance* del mercato italiano ed europeo, aderendo al convincimento per cui buoni *standard* di governo societario siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali, coerentemente con lo scopo di incoraggiare l'*engagement* a lungo termine degli azionisti e un maggior e più trasparente coinvolgimento dei medesimi nella *governance* delle società quotate.

¹ Principi italiani di *stewardship* per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate, adottati dal consiglio direttivo di Assogestioni nel 2013, successivamente oggetto di monitoraggio annuale sullo stato di applicazione nonché di revisione nel settembre 2015 e poi nel maggio 2016.

² *Stewardship Code - Principles for asset managers' monitoring of, voting in, engagement with investee companies*, adottato dall'EFAMA nel 2011 e aggiornato nel 2017-2018 al fine di allinearli alle previsioni della SHRD II (come *infra* definito).

La Politica è elaborata in coerenza con:

- il Regolamento già adottato dalla Società per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi (di seguito il "**Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto**"), che integra e affianca la presente con il fine di assicurare che i diritti di intervento e di voto siano esercitati nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- la procedura adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse, che integra la presente al fine di garantire che le scelte di investimento siano svolte in modo oggettivo e indipendente.

Tali documenti sono pubblicati per estratto sul sito *web* della SGR www.credempriveq.it

1.2. Quadro normativo di riferimento

La Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. *Shareholders Rights Directive II*, "**SHRD II**") che modifica la Direttiva 2007/36/CE, mira a migliorare la *governance* delle società quotate (i) incentivando un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, e (ii) favorendo l'esercizio del voto e degli altri diritti spettanti ai medesimi azionisti.

La SHRD II prescrive, tra l'altro, obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno e l'orientamento al lungo termine dell'investimento dei gestori di attivi³ e investitori istituzionali⁴ in società quotate, nonché ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra i medesimi.

La SHRD II è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019. Ciò ha portato all'introduzione della Sezione I-ter (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto) della Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF, nonché del Capo III-ter (Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto) della Parte III, Titolo IV del Regolamento Emittenti.

In particolare, l'art. 124-*quinquies* del TUF prevede che i gestori di attivi «*adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che [...] descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno*».

³ Ai sensi dell'art. 124-*quater*, comma 1, lett. a), del TUF, rientrano nella definizione di "gestore di attivi", *inter alia*, «le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni».

⁴ Per "investitori istituzionali" si intendono le imprese di assicurazione e i fondi pensione, così come definiti all'art. 124-*quater*, comma 1, lett. b), del TUF.



Ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*sexies* del Regolamento Emittenti, la politica di impegno, ovvero l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, accompagnata dalla comunicazione chiara e motivata delle ragioni della stessa, è pubblicata gratuitamente dal gestore di attivi sul proprio sito internet o, in alternativa, è resa pubblica attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate, facilmente accessibili e gratuiti, e resta a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

Con le medesime modalità, i gestori di attivi sono tenuti a rendere disponibili al pubblico, entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dall'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno), informazioni relative alle modalità di attuazione della politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto, indicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali degli emittenti quotati di cui sono azionisti e con la facoltà di escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

Come anticipato, la SGR si ispira altresì ai Principi di Stewardship, come declinati nelle raccomandazioni di Assogestioni e nel Codice di Stewardship adottato dall'EFAMA.

1.3. Ambito di applicazione della Politica

La presente Politica si applica agli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea⁵.

La SGR, in linea con i Principi di Stewardship e con la propria strategia di investimento e di gestione, adotta un approccio "mirato" alla *corporate governance* e ispirato al principio di proporzionalità, privilegiando l'*engagement* e l'esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni detenute dai Fondi che la stessa ritiene essere significative.

La Società, in particolare, darà attuazione alla Politica seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri di rilevanza e valutazioni di opportunità, con l'obiettivo di assicurare che le attività di *engagement* siano coerenti con la tipologia e la politica di investimento dei Fondi e rispondano al miglior interesse dei sottoscrittori degli stessi.

Sulla base della richiamata valutazione di proporzionalità, la presente Politica viene applicata ove siano soddisfatti determinati criteri di rilevanza quali/quantitativi.

Dal punto di vista qualitativo, in particolare, la SGR valuta l'utilità di un impegno attivo rispetto agli interessi dei Fondi gestiti, sulla base dell'effettiva possibilità di incidere sulle decisioni in relazione agli strumenti con diritto di voto posseduti. In linea con tale approccio, rileva, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle Assemblee:

⁵ Con riferimento all'esercizio del diritto di voto nelle società non quotate partecipate dai Fondi gestiti trovano applicazione le disposizioni del Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto della SGR.



- delle società nelle quali i Fondi detengano quote significative di capitale (in linea con i criteri quantitativi *infra* individuati);
- giudicate rilevanti nell'interesse dei Fondi gestiti al fine di intervenire attivamente in situazioni di particolare interesse, in difesa degli interessi degli azionisti di minoranza;
- in cui poter contribuire all'elezione di sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei Fondi gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

Con riferimento alle soglie quantitative, vengono in considerazione, come indicato al paragrafo "Esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari quotati detenuti dai FIA"⁶ del Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto:

- la rilevanza dell'investimento nell'emittente quotato con riguardo al patrimonio del Fondo gestito (NAV) o alle masse in gestione (AUM) della SGR⁷;
- la percentuale della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale dell'emittente quotato, calcolata avuto riguardo alla capitalizzazione di borsa dell'emittente e con soglie differenti a seconda del diverso valore di mercato dell'emittente medesimo (aziende *large cap* e aziende *small-mid cap*)⁸.

Le società *target* che soddisfano le predette condizioni rappresentano gli "**Emittenti Significativi**".

In caso di partecipazioni che non soddisfino alcuna delle soglie sopra indicate (inerenti, dunque, a "**Emittenti Non Significativi**"), la Società potrà discrezionalmente valutare se applicare i principi della Politica, tenendo in debita considerazione la specifica rilevanza dell'investimento, in termini sia quantitativi che qualitativi (e.g., in relazione alla particolare rilevanza dell'emittente, della vicenda o dei risultati aziendali da considerare, della questione per cui potrebbe esercitarsi il voto).

⁶ Cfr. par. 2.2. dell'estratto del Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto pubblicato sul sito web della SGR.

⁷ I criteri di rilevanza sono formalizzati nel Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto per la SGR il quale individua le seguenti soglie: (a) la detenzione, per almeno un Fondo gestito, di strumenti finanziari con diritto di voto (es. azioni) di un emittente quotato in percentuale pari o superiore al **5% del patrimonio netto del Fondo gestito (NAV)**; (b) la detenzione di strumenti finanziari con diritto di voto (es. azioni) di un emittente quotato in percentuale complessivamente pari o superiore al **5% delle masse in gestione (AUM) della SGR**.

⁸ Le percentuali di partecipazione sono dettagliate nel Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto e così ripartite: (a) **2%** della capitalizzazione di borsa delle aziende **small-mid cap** (società che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a Euro 500 milioni); (b) **0,5%** della capitalizzazione di borsa delle aziende **large cap** (società che hanno una capitalizzazione di mercato superiore a Euro 500 milioni).



2. POLITICA DI IMPEGNO E IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DI STEWARDSHIP

2.1. Approvazione, revisione e pubblicazione della Politica

La SGR adotta la presente Politica documentata che illustra l'impegno della Società in qualità di azionista di emittenti quotati e la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi gestiti.

La presente politica è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR. La stessa è soggetta a revisione periodica con cadenza almeno triennale.

La Politica, nonché i relativi aggiornamenti, sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico sul sito *internet* della SGR entro quindici giorni dalla relativa adozione, dove rimangono pubblicati per almeno i tre anni successivi al termine della relativa validità.

Entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2022), la Società pubblica le informazioni relative alle modalità con cui è stata data attuazione alla Politica nel corso dell'anno solare precedente. Anche tali informazioni restano a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

Inoltre, ove applicabile, nei rendiconti annuali dei Fondi sono forniti ulteriori dettagli in merito al voto espresso e ai comportamenti tenuti nelle assemblee dei partecipanti delle società in portafoglio.

2.2. Monitoraggio degli emittenti partecipati

La SGR monitora attivamente gli eventi societari di maggiore rilievo connessi agli strumenti finanziari in portafoglio dei Fondi gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare.

A tale riguardo, la SGR adotta un approccio flessibile e proporzionale nell'individuazione degli Emittenti Significativi, basato su valutazioni di opportunità e criteri di rilevanza, avuto riguardo al miglior interesse degli investitori (*cfr.* precedente paragrafo 1.3).

In ogni caso, l'attività di monitoraggio svolta dalla SGR sugli investimenti effettuati è improntata alla tutela e all'incremento del valore del portafoglio dei Fondi gestiti, guardando al miglior interesse dei relativi investitori.

In via generale, l'attività di monitoraggio è svolta direttamente dalla SGR e si incentra prevalentemente su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti.

Inoltre, il monitoraggio degli Emittenti Significativi è svolto secondo una o più delle seguenti modalità: (i) analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente; (ii) incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (*roadshow, webcast e/o conference call*); (iii) partecipazione nelle assemblee o altri organi di

governance dell'emittente; (v) ove rilevante in ottica di proporzionalità, analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni.

In determinate circostanze, la Società potrà altresì instaurare un dialogo attivo con gli esponenti degli Emittenti Significativi. Questa modalità è attuata in funzione delle eventuali criticità rilevate, delle risorse disponibili, avendo riguardo anche a considerazioni in termini di costi e benefici attesi.

Ove la SGR abbia conferito a soggetti terzi una delega di gestione parziale o totale del patrimonio di un Fondo, la stessa garantisce che vengano implementati sufficienti flussi informativi con il soggetto delegato, tali da consentire alla SGR di poter esercitare le descritte attività di monitoraggio nell'interesse del Fondo.

Infine, la SGR non adotta una politica di gestione attiva rispetto alla *governance* degli Emittenti Non Significativi, anche in considerazione del limitato peso - in termini di rilevanza rispetto al complessivo capitale sociale dell'emittente e/o rispetto al totale degli *asset* del Fondo - che generalmente caratterizza tali investimenti. Resta comunque fermo che, secondo il prudente giudizio della SGR o al ricorrere di determinate circostanze che ne facciano ravvisare la necessità in un'ottica di tutela dei Fondi gestiti, la Società potrà intensificare le proprie attività di monitoraggio attivo degli Emittenti Non Significativi, in linea con i criteri di cui sopra.

2.3. Definizione dei tempi e delle modalità di intervento

Gli emittenti con cui avviare attività di dialogo sono individuati in base alla materialità delle tematiche emerse dall'attività di "*screening*", all'eventuale verificarsi di eventi potenzialmente negativi, anche sotto il profilo reputazionale dei Fondi e all'effettiva possibilità di intraprendere un dialogo costruttivo, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato.

La SGR, in ogni caso, valuta se intervenire ogni qualvolta dall'attività di monitoraggio svolta emergano segnali di criticità in relazione alla *performance* di un Emittente Significativo, alla *governance* dello stesso o a modifiche rilevanti nelle strategie di investimento che potrebbero modificare il rischio iniziale assunto con l'investimento. Tra tali segnali rilevano, ad esempio: (i) il riscontro, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'Emittente Significativo, di profili critici in merito ad un andamento reddituale significativamente negativo rispetto all'andamento del settore; (ii) proposte di operazioni straordinarie tali da alterare potenzialmente il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*; (iii) modifiche statutarie che potrebbero pregiudicare o comunque influire sui diritti degli azionisti; e (iv) modifiche rilevanti nella *governance* dell'Emittente Significativo.

Al verificarsi delle predette circostanze, la SGR può valutare di adottare una o più delle seguenti misure di intervento, da definirsi di volta in volta: (i) attività di c.d. "*soft engagement*" (e.g. lettere private, conferenze telefoniche); (ii) la formalizzazione delle proprie analisi e degli eventuali profili di attenzione, anche per il tramite dei consulenti dell'Emittente Significativo; (iii) il confronto diretto nell'ambito della partecipazione ad eventi; (iv) l'organizzazione di incontri con il *management* e le strutture di *investor relation* dell'Emittente Significativo.



Qualora emergano circostanze ritenute particolarmente rilevanti e gli Emittenti Significativi non rispondano in modo costruttivo, la SGR può valutare se attivare un ulteriore processo di *escalation*, ad esempio promuovendo forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali.

Ciascuna attività di "*engagement/escalation*" è in ogni caso determinata con riguardo alla rilevanza delle tematiche e dell'emittente all'interno della più ampia strategia di investimento del Fondo, in un'ottica di bilanciamento degli obiettivi di minimizzazione del rischio e massimizzazione del rendimento per i sottoscrittori.

Ove ritenga che il risultato ottenuto attraverso il dialogo con gli Emittenti Significativi non sia soddisfacente, la SGR potrà valutare il disinvestimento totale o parziale dall'Emittente Significativo quale misura residuale per tutelare al meglio l'interesse dei propri investitori.

2.4. Collaborazione con altri investitori

Nel miglior interesse dei sottoscrittori e al fine tutelare e garantire il valore dell'investimento, la SGR può valutare se attivare forme di *engagement* collettivo, promuovendo la collaborazione congiunta con altri investitori negli Emittenti Significativi, nel rispetto delle politiche interne della Società nonché in coerenza con la regolamentazione applicabile.

La SGR può ricorrere a tale forma di collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Emittente Significativo, nonché di dialogo con lo stesso - ad esempio in occasione di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico, ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'Emittente Significativo di proseguire la propria attività - con l'obiettivo di inoltrare richieste specifiche, approfondire questioni particolari o promuovere eventuali iniziative volte all'esercizio di diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti *quorum* qualificati (e.g. convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera).

Qualsiasi forma di *engagement* collettivo è condotta dalla SGR nel rispetto della normativa e della regolamentazione interna alla Società e al Gruppo Credem in materia di conflitti di interesse e informazioni privilegiate (*market abuse*).

2.5. Esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi

Le attività di valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto, nonché di formalizzazione della decisione, sono disciplinate in sezioni dedicate all'interno del Regolamento per l'esercizio dei diritti di voto, in modo da assicurare la trasparenza, la ricostruibilità e la correttezza procedurale delle stesse.

In linea di principio, qualora ne rilevi l'opportunità, la SGR interviene nelle Assemblee di selezionati emittenti quotati, tenendo conto dell'utilità della partecipazione nell'ottica del migliore perseguimento degli interessi dei Fondi e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla partecipazione detenuta e ai diritti di voto esercitabili (*cfr.* anche precedente paragrafo 1.3).



Le proposte relative alle istruzioni di voto sono definite sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e degli esiti dell'eventuale interazione con gli emittenti. Le indicazioni di voto sono generalmente formulate dagli Amministratori Delegati della SGR (gli "AD") o dai Responsabili delle Funzioni Investimenti e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il materiale esercizio dei diritti di *governance* e voto inerenti gli strumenti finanziari di un Fondo compete al delegato della SGR di volta in volta designato dal Consiglio di Amministrazione (potendo tale soggetto coincidere anche con alcuno degli AD o responsabili investimenti della SGR), al quale sono impartite precise istruzioni in merito.

In occasione di singole Assemblee, la SGR può delegare soggetti terzi, impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio del voto. A fini di efficienza, la SGR si riserva altresì la possibilità di utilizzare il "voto per procura" (*proxy voting*) o il "voto elettronico" eventualmente previsti dagli emittenti.

2.6. Registrazione e comunicazione dei diritti esercitati

La SGR rende disponibile la presente Politica e ogni aggiornamento o modifica alla stessa a tutti i portatori di interesse, tramite pubblicazione sul proprio sito internet: www.credempriveq.it.

La SGR fornisce inoltre informazioni in merito alle modalità di attuazione della politica di impegno e della strategia di esercizio dei diritti di voto attraverso:

- il proprio sito internet, entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2022);
- le relazioni di gestione dei Fondi gestiti;

Tali documenti comprendono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.